

TI_GERICHTE 17.2013.217 vom 16. April 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.217

FR: TI_GERICHTE 17.2013.217 du 16 avril 2014

IT: TI_GERICHTE 17.2013.217 del 16 aprile 2014

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). Giusta l'art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (DTF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in DTF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un'importante eccezione, secondo cui, a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Il TF ha recentemente precisato che, nell'ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell'art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l'appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l'Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell'art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (DTF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

E. 1.1

AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, in data 24 marzo 2012, sull'autostrada A2 all'altezza di _____, in direzione nord, circolato con la vettura VW Touareg targata alla velocità di 155 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 120 km/h. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) ciascuna, per un totale di fr. 5'100.- (cinquemilacenti); 1.2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP); 1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) per il procedimento di primo grado. 2. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 3. Non è revocata la sospensione condizionale della pena di 15 aliquote giornaliere da fr. 240.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 aprile 2009, ma ne è prolungato il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CPS). 4. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 800.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico di AP 1. 5. Intimazione a: - - - 6. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria

Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 2

CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

E. 3

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990, pag. 353 con richiami, 1980, pag. 405, consid. 4b). L'indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d'indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere

ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, *Der Indizienbeweis in Strafprozess*, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in DTF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

E. 4

Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il "buon volere del giudice" o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in *Commentaire romand, Code de procédure pénale*, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 117 Ia 401, consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (DTF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; DTF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; DTF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, *Traité de procédure pénale suisse*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 170). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (DTF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1; 118 Ia 28, consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

E. 5

Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; DTF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall'art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo . Il ragionevole dubbio,

quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un'attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluenza per il giudizio. Il principio dell' in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c; DTF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011, consid. 10.3.e, nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). L'imputato

E. 6

AP 1 è nato a _____ il _____. Attinente di _____, nel _____ si è unito in matrimonio a _____ e dall'unione sono nati due figli, _____ e _____. Di professione fiduciario AP 1 ha dichiarato in sede di interrogatorio di polizia di percepire un reddito netto mensile di fr. 15'000.-. Quanto ai precedenti penali va ricordato il decreto di accusa citato in entrata di data 14 aprile 2009 con cui egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 240.- cadauna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni) e ad una multa di fr. 500.- per grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), reato commesso l'8 gennaio 2009. Risultanze dell'inchiesta e giudizio di primo grado

E. 7

Il 24 marzo 2012, alle 13:44, mentre si stava dirigendo ad _____ per alcuni acquisti, AP 1 ha circolato al volante della propria VW Touareg targata, sull'autostrada A2 in direzione nord, all'altezza di _____ - ove vige il limite di 120 km/h - ad una velocità di 160 km/h, rilevata dagli agenti della polizia mediante dispositivo di misurazione manuale Laser Trucam n. 000962 (rapporto di costatazione per eccesso di velocità 26 marzo 2012, atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero Pubblico). Interrogato poco dopo, egli si è detto consapevole del vigente limite di 120 km/h, ma di non essersi avveduto della velocità eccessiva poiché parlava con il passeggero ed era sovrappensiero (verbale d'interrogatorio 24 marzo 2012, atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero Pubblico). Nel rapporto di polizia è specificato che l'infrazione è stata rilevata di giorno, con fondo stradale asciutto ed in situazione di traffico scorrevole. All'imputato è stata contestata una velocità punibile di 155 km/h, basata sul dato di 160 km/h rilevati, dedotto il margine di tolleranza di 5 km/h.

E. 8

Davanti al primo giudice AP 1 ha contestato la fedefacenza del controllo effettuato, sostenendo che la misura della sua velocità non può essere attendibile, difettando gli atti della prova circa la preventiva verifica del funzionamento dell'apparecchio utilizzato per rilevare la velocità. Egli si è appoggiato al fatto che il rapporto di polizia indicava come documento allegato un protocollo di prova che invece - a suo dire - mancava. Basandosi sulle Istruzioni concernenti i controlli della velocità nella circolazione stradale emanate dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) il 10 agosto 1998, AP 1 ha spiegato la necessità di esperire tali verifiche preventive dello strumento, pena la nullità o l'inaffidabilità della misurazione. Egli ha indicato che, anche secondo il manuale d'uso dell'apparecchio Trucam agli atti (Laser Technology, Inc. TruCAM User's Manual, allegato all'atto n. 12 dell'inc. 81.2012.210 della Pretura penale), il produttore raccomanda l'esecuzione di vari test prima dell'impiego. L'imputato ha evidenziato come le carenti modalità probatorie si sarebbero configurate anche nel fatto che il rilevamento mediante lo strumento Trucam è stato effettuato dall'agente _____, mentre il successivo verbale d'interrogatorio è stato redatto dagli agenti _____ e _____ ed ha, inoltre, lamentato la mancanza di un file video che dimostrasse inequivocabilmente che la misurazione effettuata era riferita al suo veicolo. Da ultimo, AP 1 ha accusato la mancata considerazione del margine di errore dell'apparecchio: secondo il citato manuale d'uso, il Trucam presenta un margine di errore di +/-2 km/h, di modo che dalla misurazione effettuata andavano ulteriormente dedotti 2 km/h, oltre al margine di tolleranza già sottratto. A mente dell'imputato, la velocità accertata in questo modo sarebbe stata (solo) di 153 km/h. In questa ipotesi, si tratterebbe unicamente di un'infrazione medio grave, cioè di una contravvenzione ex art. 90 cifra 1 LCStr, per cui poteva essere pronunciata, tutt'al più, una multa di fr. 300.- e che non avrebbe giustificato la revoca della sospensione condizionale relativa alla precedente condanna subita.

E. 9

Il giudice di primo grado ha disatteso le varie argomentazioni dell'imputato. In particolare, ha rilevato come le Istruzioni USTRA 10 agosto 1998, sostituite dalla versione del 22 maggio 2008, su cui si fonda l'imputato, rappresentano delle indicazioni senza forza di legge. Il giudice di prime cure, in applicazione delle ordinanze vigenti in materia, ha quindi dato per assodata la correttezza del rilevamento effettuato dalla polizia, dopo aver assunto d'ufficio agli atti il certificato di verifica n. 258-14559 dell'Ufficio federale di metrologia (METAS) relativo all'apparecchio Trucam utilizzato in concreto n. serie TC000962 (certificato di verifica n. 258-14559, allegato all'atto n. 12 dell'inc. 81.2012.210 della Pretura penale), che attesta che lo strumento di misurazione è stato esaminato e che, siccome conforme ai requisiti legali, poteva essere validamente impiegato per le misurazioni ufficiali. Quanto alla deduzione del margine di errore, il giudice di prime cure ha respinto la doglianza dell'imputato, spiegando come l'errore dell'apparecchio fosse già compreso nel margine di sicurezza di 5 km/h, che è stato opportunamente sottratto. Di conseguenza, il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione di grave infrazione ex art. 90 cifra 2 LCStr proposta dal procuratore pubblico (ma ne ha, tuttavia, commisurato diversamente la pena, come indicato in entrata). Appello

E. 10

Con l'impugnativa in esame, ripropone, in sostanza, le argomentazioni e le richieste già formulate in prima istanza. Diritto

E. 11

L'art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l'autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d'infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa negligenza (DTF 131 IV 133, consid. 3.2 e rinvii).

E. 12

In linea generale, l'art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. L'art. 4a ONC costituisce una norma fondamentale riguardo alle limitazioni generali della velocità. Ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli sulle autostrade può raggiungere i 120 km/h, purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa norma al cpv. 4, la limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale «Autostrada» e termina al segnale «Fine dell'autostrada».

E. 13

Nell'ambito degli eccessi di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l'Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all'interno delle località, di 30 km/h o più all'esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza – confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore dal 1° gennaio 2005 (DTF 1C_129/2010 del 3 giugno 2010, consid. 3; DTF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 2) – non dispensa, tuttavia, l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, *Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière*, Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54). Per perseguire un'infrazione è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza rispetto al valore rilevato, arrotondato per difetto alla cifra intera più vicina. Per misurazioni effettuate tramite laser, deve essere dedotto un margine di sicurezza di 3 km/h per velocità fino a 100 km/h, di 4 km/h per velocità compresa tra 101 e 150 km/h, e di 5 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h (art. 8 lett. b OOCCS-USTRA, RS 741.013.1).

E. 14

Per il rilevamento della velocità, l'art. 9 dell'Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS, RS 741.013) disciplina l'utilizzo di ausili tecnici (cpv. 1 lett. a), incaricando l'USTRA di regolare, d'intesa con l'Ufficio federale di metrologia (METAS), l'esecuzione e la procedura come pure i requisiti dei sistemi e dei tipi di misurazione, nonché i margini tecnici di tolleranza (cpv. 2). L'USTRA, nella sua testé citata ordinanza (OOCCS-USTRA), ha dunque precisato che le esigenze in materia di procedure e sistemi di misurazione, l'immissione sul mercato di detti sistemi e apparecchi, nonché i loro controlli seguenti, sono retti dall'Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM, RS 941.210) e da

eventuali ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico (art. 3 cpv. 1 OOCCS-USTRA). In concreto, dunque, dall'Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (in seguito OStrMV, RS 941.261). Chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che esso sia conforme ai requisiti legali e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione (art. 3 cpv. 2 OOCCS-USTRA). Per l'art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA, ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente. Oltre alla sua ordinanza, l'USTRA ha emanato anche delle indicazioni (Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale del 22 maggio 2008, www.astra.admin.ch), che tuttavia, come la giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto più volte modo di ribadire, costituiscono delle semplici raccomandazioni, ma non hanno forza di legge e non vincolano il giudice (DTF 123 II 106, consid. 2.e; DTF 6B_763/2011, consid. 1.4; DTF 6B_260/2011, consid. 2.3). a. Per quanto attiene ai requisiti essenziali degli strumenti di misurazione per il rilevamento della velocità, la OStrMV indica che essi devono soddisfare le condizioni previste dall'allegato dell'ordinanza medesima (che regola gli errori massimi tollerati), dall'allegato 1 della OStrM e dalla OOCCS-USTRA (art. 4 cpv. 1 OStrMV). In particolare, per quanto qui di interesse, l'apparecchio utilizzato per rilevare la velocità deve presentare un margine di errore non superiore al limite massimo di errore tollerato dalla legge, e meglio, in riferimento al caso di specie, per una singola misura di velocità oltre i 100 km/h, uno scarto massimo di +3% (punto 2.2 dell'allegato alla OStrMV). b. Quanto alle procedure per l'immissione sul mercato degli apparecchi di misurazione, l'art. 5 cpv. 1 OStrMV prescrive la procedura di ammissione ordinaria e quella di verifica iniziale conformemente all'allegato 5 della OStrM. L'autorità competente per tali procedure è il METAS. L'ammissione ordinaria è dettagliatamente descritta al punto 1.1, rispettivamente la verifica iniziale al punto 2 dell'allegato 5 della OStrM. Il METAS redige se necessario un certificato di verifica (punto 2.3). c. Le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione sono, poi, regolamentate all'art. 6 OStrMV che, al cpv. 1, disciplina che gli strumenti devono essere presentati al METAS o a un ufficio di verifica legittimato per la verifica successiva conformemente all'allegato 7 punto 1 della OStrM. Giusta l'art. 6 cpv. 2 lett. a OStrMV, la verifica successiva degli strumenti di misurazione della velocità ha luogo ogni anno.

E. 15

Ebbene, le censure dell'appellante cadono nel vuoto. Lo strumento di misurazione ha rilevato che AP 1 circolava ad una velocità di 160 km/h. Da questo dato è stato dedotto il margine di sicurezza di 5 km/h, conformemente all'art. 8 OOCCS-USTRA, imputandogli così una velocità di 155 km/h (rapporto di costatazione per eccesso di velocità 26 marzo 2012, atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero Pubblico). Per la misurazione è stato utilizzato l'apparecchio Trucam n. TC000962, che si è dimostrato conforme alle prescrizioni delle ordinanze di cui al precedente considerando. Secondo il manuale d'uso dello strumento, le misurazioni di quest'ultimo possono presentare un errore di +/-2 km/h (Laser Technology, Inc. TruCAM User's Manual, pag. 74, allegato all'atto n. 12 dell'inc. 81.2012.210 della Pretura penale). L'errore del Trucam non supera, dunque, il limite massimo del +3% tollerato secondo la legge (3% di 155 km/h = 4.65 km/h; punto 2.2 dell'allegato alla OStrMV). Il 4 luglio 2011, il singolo apparecchio Trucam n. TC000962 in

dotazione alla Polizia cantonale ha, inoltre, superato la procedura di verifica, come accertato dal METAS nel suo certificato di verifica n. 258-14559, che il primo giudice ha assunto d'ufficio agli atti. In tale documento, il METAS certifica che l'apparecchio è stato esaminato e che, essendosi dimostrato corrispondente ai requisiti legali, può essere validamente impiegato per le misurazioni ufficiali. Tale certificazione era valida fino al 31 luglio 2012 (ma in realtà anche oltre tale data, vedi DTF 6B_745/2012 del 12 giugno 2013). La misura nel caso di specie è stata effettuata il 24 marzo 2012 e, dunque, ampiamente nei tempi di validità. a. Contrariamente all'opinione dell'appellante, non sono richiesti ulteriori requisiti: in particolare, non sono richiesti né 3 test di funzionamento né una formazione specifica dell'agente che lo utilizza. I tests a cui si riferisce l'appellante - indicati nel manuale d'uso dello strumento - rappresentano delle mere raccomandazioni ("LTI recommends the following tests be performed by an operator before or after each shift to confirm proper instrument operation." Laser Technology, Inc. TruCAM User's Manual, pag. 45, allegato all'atto n. 12 dell'inc. 81.2012.210 della Pretura penale). A titolo abbondanziale, si rileva come, in realtà, dagli atti si deduca che sono, concretamente, state effettuate una prova iniziale, una prova finale e una prova di allineamento (vedi formulario "Controllo della velocità", alla voce "prove di funzionamento", allegato al rapporto di polizia, atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero Pubblico). Ciò detto, forza è concludere che il dato rilevato dal Trucam è attendibile. E', quindi, accertato che AP 1 ha circolato ad una velocità di 155 km/h (già dedotto il margine di sicurezza di 5 km/h ex art. 8 OOCCS-USTRA) in un tratto di strada in cui vige il limite di 120 km/h. b. Il margine di +/-2 km/h, di cui l'appellante lamenta la mancata deduzione, costituisce l'errore che le misurazioni effettuate con lo strumento Trucam possono presentare rispetto alla velocità reale tenuta dal veicolo. Da un'interpretazione teleologica dell'art. 8 OOCCS-USTRA si evince che tale errore non è inteso che vada ulteriormente sottratto, rispetto al margine di sicurezza di cui la norma già prevede la deduzione. Il legislatore tiene, infatti, già conto degli errori che possono intervenire con l'utilizzo di ausili tecnici come gli strumenti di misurazione, e lo fa, da una parte prescrivendo appunto un margine di sicurezza da sottrarre obbligatoriamente, e meglio precisamente quello di cui all'art. 8 OOCCS-USTRA, e dall'altra disciplinando i massimi di errore tollerati affinché lo strumento possa essere considerato conforme e possa superare le procedure di verifica, ossia i margini di cui all'allegato della OStrMV. La velocità imputata a AP 1 di 155 km/h non va perciò ulteriormente ridotta come lui vorrebbe. c. Da ultimo nemmeno la doglianza dell'appellante circa la mancanza di un video agli atti è pertinente. Dalle fotografie allegate al rapporto di polizia (atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero Pubblico; foto per altro estratte proprio dal video di cui l'appellante lamenta l'assenza), come il giudice di primo grado, così anche questa Corte ha potuto convincersi che il dato rilevato era riferito inequivocabilmente al veicolo VW targato (cfr. considerando 5, come pure art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA). Osservando la prima immagine, ossia quella che ritrae le vetture più lontane, si vede chiaramente che il puntatore mira all'automobile sulla destra (rispetto a chi guarda) che, peraltro, è sulla corsia di sorpasso. Dall'ingrandimento è possibile leggerne la targa. Si evince così che l'auto è intestata a AP 1. L'ingrandimento non può riferirsi all'altro veicolo, perché in base alla posizione dell'automobile e del guard-rail sullo sfondo, non può che trattarsi del veicolo sulla destra. Il principio di presunzione di innocenza, a cui si rifà l'appellante, non è pertanto disatteso con la sua condanna (cfr. considerando 5).

In definitiva, avendo condotto il proprio veicolo ad una velocità superiore di 35 km/h al limite di 120 km/h vigente nel tratto controllato, violando quanto meno per grave negligenza (cfr. sue dichiarazioni in sede di interrogatorio di polizia: non si era reso conto perché era sovrappensiero dato che parlava col passeggero, verbale d'interrogatorio 24 marzo 2012, atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero Pubblico) i più elementari doveri di prudenza (art. 100 cifra 1 LCStr), AP 1 si è reso autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 [cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013] LCStr. La decisione del primo giudice merita, pertanto, conferma e l'appello va, di conseguenza, respinto. Sulla pena

E. 17

L'appellante non solleva specifiche contestazioni sulla pena applicata dal primo giudice, salvo chiedere, contestualmente alla derubricazione - chiesta in subordine, da infrazione grave a medio grave - che venga pronunciata soltanto una multa, che quantifica in fr. 300.-. Tuttavia, essendogli, come assodato, imputabile una grave infrazione alle norme della circolazione per elevata velocità (superamento del limite per 35 km/h sull'autostrada), e quindi un'accresciuta messa in pericolo della circolazione stradale, tenuto conto inoltre della recidiva (cfr. considerando 6), nessun rimprovero può essere mosso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 170.- inflitta dal primo giudice, che va perciò confermata, siccome ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 34 e 47 CP e commisurata alla situazione economica del reo. Corretta è, pure, la sospensione condizionale di tale pena così come adeguata alla situazione concreta è la fissazione di un periodo di prova di 3 anni. La pena cumulata della multa, fissata da primo giudice in fr. 1'000.-, è, inoltre, ossequiosa della giurisprudenza del Tribunale federale che fissa il limite superiore della sanzione di cui all'art. 42 cpv. 4 CP al 20% della pena di base, equivalente in concreto a fr. 1'020.- (20% di 5'100; DTF 135 IV 191, consid. 3.4.4). Ritenuto come l'infrazione sia stata commessa a pochi giorni dalla scadenza del periodo di prova, corretta appare, pure, la decisione del primo giudice di non revocare il beneficio della sospensione condizionale alla precedente condanna, ma di prolungarne il periodo di prova di un anno.

Oneri processuali

E. 18

Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 850.-, seguendo la soccombenza, sono posti a carico dell'appellante. Ugual sorte seguono la tassa di giustizia le spese relative al presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 408 CPP, 34, 42, 44, 46, 47, 106 CP, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 100 cifra 1 LCStr, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 9 OCCS, 3 cpv. 1 e 2, 4 cpv. 1, 6 lett. a, 8 cpv. 1 lett. b OOCCS-USTRA Allegati 1, 5 e 7 alla OStrM, 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 OStrM e relativo Allegato, nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.